

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D'ALONZO Michele - Presidente

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - rel. Consigliere

Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere

Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Consigliere

Dott. DI IASI Camilla - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Roma, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21, presso l'Avvocato Cnofri Luigi che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

Media Affiche s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore, signor I.E., elettivamente domiciliato in Roma, via Giuseppe Zanardelli, n. 36, presso l'Avvocato Puccioni Paolo che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 201/01/02 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 21.11.2002.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 30.11.2006 dal relatore Cons. Dr. Giuseppe Vito Antonio Magno;

Udito, per il Comune ricorrente, l'Avvocato Luigi Onofri;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale P. M., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

1.- Con ricorsi alla commissione tributaria provinciale di Roma, la Media Affiche s.r.l. impugnò n. 9 avvisi di accertamento emessi dal comune di Roma per il pagamento della somma complessiva di L. 57.950.244, a titolo d'imposta di pubblicità relativa all'anno 1996, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto non aveva la disponibilità degli impianti pubblicitari nè era autrice del messaggio pubblicitario, avendo agito esclusivamente quale intermediaria fra il proprietario di tali impianti ed il beneficiario del messaggio.

2 - - La sentenza n. 234 del 2001, con cui la commissione adita, previa riunione dei ricorsi, li aveva respinti, fu impugnata dalla contribuente davanti alla commissione tributaria regionale del Lazio che, con la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata nel contraddittorio delle parti, accolse il gravame, avendo osservato:

2.1.- che obbligati al pagamento del tributo sono, in via principale, ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 597, articolo 6, comma 1, "colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso"; e, in via solidale, ai sensi del comma 2, colui che fruisce della prestazione pubblicitaria;

2.2.- che, pertanto, in virtù dei principi generali vigenti in materia di solidarietà passiva, il fruitore del servizio o l'agenzia committente godono del beneficium excussionis, non trattandosi nella specie "di solidarietà debitoria "pura", ex [art. 1292 c.c.](#), bensì... di solidarietà sussidiaria fra datore del servizio pubblicitario e colui che ne gode", caso contemplato dall'articolo 1293 c.c.;

2.3.- che quindi non sussisterebbe "il presupposto giuridico per porre in essere l'accertamento a carico dell'appellante che in conformità a specifico contratto ha agito in nome e per conto del soggetto interessato al messaggio pubblicitario", non avendo il comune previamente escusso l'obbligato principale, proprietario degli impianti.

3.- Ricorre per la cassazione di tale sentenza il comune di Roma, con un solo motivo, cui resiste Media Affiche s.r.l. in liquidazione, mediante controricorso.

3.1.- All'udienza del 18.1.2005, fissata per la discussione della causa, questa fu rinviata a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle sezioni unite di questa suprema corte in ordine alla necessità di autorizzazione del sindaco per la proposizione del ricorso da parte del comune. E' stata quindi rifissata all'udienza odierna, dopo la pronuncia di tale decisione.

Motivi della decisione

4.- Si premette che, con sentenze nn. 13710/2005 e 12868/2005, le S.U. di questa suprema corte hanno deliberato, in materia di rappresentanza del comune in giudizio, nel senso che essa spetta, in via generale, al sindaco senza necessità di preventiva autorizzazione della giunta; che, tuttavia, lo statuto comunale (atto a contenuto normativo, direttamente conoscibile dal giudice), od anche i regolamenti municipali, nei limiti in cui ad essi espressamente rinvii lo stesso statuto, possono affidare la rappresentanza del comune ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, od anche, con riguardo all'intero contenzioso, al dirigente dell'ufficio legale; e possono altresì prevedere l'autorizzazione (della giunta o, in senso tecnico, del dirigente del settore interessato), altrimenti non necessaria.

4.1.- Ora, lo statuto del comune di Roma, approvato con delibera consiliare n. 122 del 17 luglio 2000 (successivamente integrato con Delib. 19 gennaio 2001, n. 22), prevede, all'articolo 24, comma 1, che "Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e rappresenta l'Ente"; quindi, all'articolo 34, comma 4, stabilisce che "I Dirigenti promuovono e resistono alle liti anche in materia di tributi comunali ed hanno il potere di conciliare e transigere". 4.2.- Sulla base di quest'ultima norma statutaria, il regolamento approvato con Delib. di Giunta 25 febbraio 2000, n. 130, (disciplina interna del contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie), dispone, all'articolo 3, che "i dirigenti hanno il potere di decisione autonoma sulla scelta di resistere, intervenire e agire nei giudizi dinanzi alle commissioni tributarie, valutando tutti gli aspetti della controversia in fatto e in diritto, e il potere di rappresentanza diretta del comune sottoscrivendo gli atti processuali". Tale potere di rappresentanza processuale dei dirigenti deve intendersi dunque limitata, in subiecta materia, ai giudizi davanti alle commissioni tributarie, essendo così espressamente circoscritta, dalla suddetta norma regolamentare, la più ampia previsione contenuta nel citato articolo 34, comma 4, dello statuto.

4.3.- Per quanto riguarda, invece, il ricorso per cassazione, non essendo conferito analogo potere ai dirigenti comunali, il sindaco deve ritenersi - in virtù della disposizione generale contenuta nell'articolo 24, comma 1, dello statuto, ed in conformità all'articolo 50 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#) - unico legittimato a conferire la procura speciale al difensore ed a rappresentare il comune di Roma nel relativo giudizio (come peraltro aveva già specificamente riconosciuto la sentenza S.U. n. 12868/2005, cit.).

4.4.- Ne consegue l'ammissibilità del presente ricorso per Cassazione, sotto il profilo della legittimatio ad processum del ricorrente.

5. - Con l'unico motivo di ricorso il comune di Roma, denunciando, ai sensi [dell'articolo 360 c.p.c.](#), comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del [D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, articolo 6](#), nonché degli [articoli 1292, 1293 e 1294 c.c.](#), lamenta che la commissione regionale, pur ammettendo la sussistenza di responsabilità solidale della società Media Affiche per il pagamento del tributo, ne avrebbe poi illegittimamente accolto la pretesa, a motivo della mancata escussione preventiva del condebitore principale, individuato nel proprietario degli impianti pubblicitari.

5.1.- La censura è fondata, nei termini di seguito espressi.

5.1.1.- L'affermazione, ripetuta in sentenza, secondo la quale il soggetto cui si riferisce il [D.Lgs. n. 507 del 1993, articolo 6, comma 1](#), sarebbe il "proprietario" di detto impianto, è inesatta. In realtà, soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, ai sensi della norma citata, è colui che dispone "a qualsiasi titolo" dell'impianto, definito come "mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso".

Il soggetto passivo d'imposta è quindi individuato dalla legge nella persona o nell'ente titolare del potere di disporre di simili strutture "a qualsiasi titolo": potere che deriva pertanto sia dall'esercizio di un diritto reale (anche diverso dalla proprietà), sia dall'esecuzione di un contratto a contenuto obbligatorio.

5.1.2.- A diversa conclusione non può giungersi argomentando, come fa la sentenza impugnata, dalla norma contenuta nel [D.Lgs. n. 507 del 1993, articolo 8, comma 1](#),. Questa, invero, non impone l'obbligo di fare le prelieve dichiarazioni ivi previste al solo "proprietario", ma ne fa carico al "soggetto passivo di cui all'art. 6" che, per quanto si è detto, è anche colui che dispone, a qualsiasi titolo, degli impianti ed effettivamente li utilizza, affiggendovi i messaggi pubblicitari.

5.1.3.- D'altra parte, solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta, in virtù del secondo comma dello stesso articolo 6, è "colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità". Tale soggetto, così precisamente individuato dalla norma, non può essere "l'agenzia committente", come erroneamente afferma la sentenza impugnata, giacché l'intermediario che raccoglie le richieste di pubblicità, come la società Media Affiche, e

provvede a soddisfarle disponendo degli appositi impianti, non è produttore o venditore della merce o fornitore dei servizi pubblicizzati, e quindi non è il "fruitore del servizio" di pubblicità. 5.1.4.- E' infatti acquisito che la società resistente si limitava "a fare da tramite fra soggetti che intendevano essere pubblicizzati... e soggetti proprietari esclusivi degli impianti destinati alla pubblicità" (controricorso, pag. 2).

Con maggiore precisione, la commissione regionale annota, nella narrativa del "fatto", che detta società "aveva agito, con specifico contratto, in nome e per conto di chi aveva interesse al messaggio, affidando a ditte proprietarie d'impianti pubblicitari l'esposizione del messaggio stesso".

In altre parole, essa si procurava (non importa se di volta in volta o per periodi di tempo determinati) la disponibilità dell'impianto, mediante specifico contratto col proprietario, per affiggervi la pubblicità dei propri clienti.

5.1.5.- La disponibilità di un impianto pubblicitario, ottenuta mediante un contratto stipulato col proprietario di esso, pone la società intermediaria, al pari di detto proprietario, nella condizione di soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale secondo la richiamata disposizione dell'articolo 6, comma 1, che non fa differenze in ordine al titolo ("a qualsiasi titolo", anche di natura obbligatoria) da cui dipende tale disponibilità. 5.1.6.- Risulta quindi inconferente l'argomentazione che, facendo leva sulla solidarietà passiva, asserita-mente asimmetrica, fra soggetto che dispone del mezzo e soggetto che produce o fornisce beni e servizi pubblicizzati, intende desumerne il mancato rispetto del beneficium excussionis: la società intermediaria, infatti, non è il fruitore del servizio di pubblicità (per le ragioni dette al par.

5.1.3), cosicché non si pone nel caso di specie, diversamente da quanto opina il giudicante a quo, alcun problema di coordinamento fra primo e secondo comma dell'articolo 6; nè, d'altronde, è posto in questa causa il diverso problema della responsabilità solidale, per il pagamento del tributo, fra soggetto che ha la disponibilità del mezzo e soggetto proprietario di esso, figure entrambe comprese nello schema teorico del comma 1. 6. - Per le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata; quindi, non essendo necessarie ulteriori indagini, debbesi decidere la causa nel merito, mediante rigetto del ricorso introduttivo del giudizio, proposto dalla contribuente. Le spese dell'intero giudizio debbono essere integralmente compensate fra le parti, in considerazione della novità della questione.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente. Compensa integralmente fra le parti le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile - Tributaria, il 30 novembre 2006.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2007
